

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2016

Art. 1

Definizione

- 1) Per “arte in strada” si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.
- 2) Il Comune di Marciana Marina riconosce “l’arte in strada” quale fenomeno culturale, da tutelare e valorizzare in tutte le forme espressive.

Art. 2

Procedure

- 1) Gli artisti di strada che intendono esibirsi sul territorio comunale sono tenuti a darne comunicazione preventiva, per iscritto, all’Ufficio Attività Produttive, di concerto con l’Ufficio Polizia Municipale, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
- 2) La comunicazione dovrà contenere le generalità dell’artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che si intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso e la precisazione sull’utilizzo o meno di strumenti musicali di eventuali forme di amplificazione. L’ufficio competente provvede a dare attestazione della comunicazione ricevuta ed a dettare prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di eventuali circostanze di tempo e di luogo di carattere contingente.
- 3) L’eventuale utilizzo di strutture o di elementi fissi, di cui al successivo art. 4, deve essere espressamente autorizzato.
- 4) È fatto altresì divieto, durante l’esibizione, di diffusione sonora con impianti di amplificazione, eccetto quelli di piccole dimensioni, purché le emissioni sonore, in rapporto all’intensità del rumore di fondo non risultino eccessive rispetto ai limiti acustici di zona, così come previsti dal vigente piano acustico e/o fonte di disturbo; gli addetti alla vigilanza e al controllo del rispetto del seguente Regolamento possono intervenire per interdire l’uso degli stessi o per disporre l’allontanamento dell’artista dal luogo prescelto per l’esibizione, al fine di prevenire o arginare situazioni di incompatibilità ambientale.

Art.3

Luoghi idonei all’esibizione degli artisti di strada e limitazioni temporali

- 1) L’esibizione degli artisti di strada è consentita all’interno del centro storico e nei luoghi assegnati dall’Ufficio di P.M., con i seguenti orari:
 - dalle ore 16.00 alle ore 24.00 dal 1 giugno al 30 settembre;
 - dalle ore 16.00 alle ore 22.00 dal 1 ottobre al 31 maggio.
- 2) L’esibizione non potrà costituire intralcio o pericolo alla libera circolazione dei pedoni o di eventuali veicoli, né precludere o ostacolare l’accesso ad edifici o esercizi commerciali o comportare imbrattamento o danneggiamento del suolo pubblico.
- 3) Per sua natura, l’attività è caratterizzata, di norma, da esibizioni di breve durata, con soste limitate nel tempo.
- 4) L’Amministrazione si riserva la facoltà, per sopraggiunte esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di altre ragioni ostative contingenti, di introdurre ulteriori limiti e divieti, con apposita ordinanza.

Art. 4

Occupazione di suolo pubblico

- 1) Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, salvo espressa autorizzazione in deroga.

- 2) L'occupazione dello spazio non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico ed è a titolo gratuito purché non superi, nel complesso, i mq. 3 (tre) e costituita da materiale leggero, facilmente asportabile, necessario per l'esibizione.
- 3) Non è consentito protrarre l'occupazione oltre il tempo strettamente necessario all'esibizione.

Art. 5

Divieto di pretendere corrispettivi in denaro

- 1) L'artista di strada che, per peculiarità della sua esibizione, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o, comunque, pretendere alcun corrispettivo in denaro, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro da parte del pubblico come libera e spontanea elargizione.
- 2) Il passaggio "a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine dell'esibizione non è in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Art. 6

Divieto di commercio

- 1) È vietato all'artista di strada il commercio di ogni tipo.

Art. 7

Divieto dell'uso di fuoco o armi da taglio

- 1) È vietato all'artista di strada fare uso durante lo spettacolo di fuoco, armi da taglio o qualsiasi altro oggetto che possa arrecare pericolo per il pubblico, salvo espressa e motivata autorizzazione.

Art. 8

Divieto di utilizzo di animali

- 1) L'artista di strada nello svolgimento dell'attività, non può utilizzare, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, salvo espressa e motivata autorizzazione.

Art. 9

Obblighi e responsabilità a carico dell'artista

- 1) Oltre ad ottemperare ad altre disposizioni contenute in altre parti del Regolamento, l'artista di strada assume l'obbligo, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, di mantenere e lasciare pulito lo spazio occupato, ed è direttamente responsabile di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché dei danni causati a persone, animali o cose nell'esercizio della propria attività.
- 2) Durante lo svolgimento di esibizioni musicali o canore ove consentite, l'artista dovrà evitare qualsivoglia forma di incomodo o disturbo sia a i passanti che alla quiete pubblica. Fatto salvo quanto contemplato dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di riferimento, nel caso di inosservanza del presente articolo con grave incomodo per la quiete pubblica, ovvero nel caso di abuso nell'utilizzo degli strumenti musicali durante lo svolgimento di attività o mestieri di strada, si rimanda alle ipotesi di cui all'art. 659 del Codice Penale.

Art. 10

Esclusione di responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale

- 1) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configura imperizia, negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti.

Art. 11

Sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento

- 1) Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che non costituiscano reato o trasgressione rispetto a normative specifiche, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La reiterazione delle infrazioni comporterà, oltre alla sanzione, la revoca dei titoli autorizzativi. Una volta applicata, tale sanzione accessoria non potrà essere riformata prima che siano trascorsi tre mesi dalla sua emanazione a condizione che il soggetto dimostri di essere in grado di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2) I Pubblici Ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino dette violazioni, sono tenuti altresì a disporre l'immediata cessazione dell'esibizione, qualora il perdurare della stessa sia motivo di reiterato disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. Il mancato rispetto dell'ordine di cessazione è punito, salvo altre previsioni di Legge, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.